

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-567	del 22/08/2013
Oggetto	Sezione Provinciale di Rimini. Approvazione della convenzione con la Provincia di Rimini per lo svolgimento da parte di ARPA della funzione di supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anno 2013	
Proposta	n. PDTD-2013-578	del 22/08/2013
Struttura adottante	Sezione Di Rimini	
Dirigente adottante	Stambazzi Mauro	
Struttura proponente	Eccellenza Termovalorizzazione Rifiuti	
Dirigente proponente	Sallese Gianna	
Responsabile del procedimento	Paci Cristiano	

Questo giorno 22 (ventidue) agosto 2013 presso la sede di Via Settembrini, 17/D in Rimini, il Direttore del/della Sezione Di Rimini, Dott. Stambazzi Mauro, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia Romagna**

* * *

Oggetto: Sezione Provinciale di Rimini. Approvazione della convenzione con la Provincia di Rimini per lo svolgimento da parte di ARPA della funzione di supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anno 2013

RICHIAMATI:

- l'art. 5, comma 1, lett. h della L.R. 19 aprile 1995 n. 44, il quale prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA l'attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti Locali, in particolare l'effettuazione del controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
- l'art. 5, comma 2 della medesima Legge Regionale, il quale prevede che, per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Enti Pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi di rilevamento;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che la Provincia di Rimini ha richiesto ad ARPA Sezione Provinciale di Rimini la disponibilità al supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- che ARPA Sezione Provinciale di Rimini possiede le necessarie figure professionali, competenze tecniche e strumentazioni scientifiche;
- che ARPA Sezione Provinciale di Rimini ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di quanto richiesto;
- che in data 18/07/2013 è stata stipulata convenzione tra la Provincia di Rimini ed ARPA Sezione Provinciale di Rimini per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'anno 2013, allegato A) per costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU PROPOSTA:

- della Dott.ssa Gianna Sallese, Responsabile del Servizio Territoriale della Sezione Provinciale ARPA di Rimini, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della Legge Regionale 6/9/'93 n. 32 il Dr. Cristiano Paci, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile afferente il presente atto;

DETERMINA

- 1) di approvare la convenzione, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la Provincia di Rimini per lo svolgimento da parte di Arpa Sezione Provinciale di Rimini per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'anno 2013.
- 2) di prendere atto del contributo nella somma stabilita nella misura forfettaria dell'80% della tariffa fissata del DM 24/04/2008 come modificata e integrata con DDGGRR 1913/2008, 155/2009 e 812/2009, al netto del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda (se dovuto) nella misura indicata nell'all. 1 p.to 1 del DM 24/04/2000 stanziato dalla Provincia di Rimini, tramite Convenzione del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali n. 200 del 18/07/2013;

IL DIRETTORE

Dr. Mauro Stambazzi

All. A) Convenzione Provincia di Rimini del 18/07/2013

PAcc.
Rep. n. 200/2013

**CONVENZIONE CON ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
PER IL SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA
TECNICA RELATIVA ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) – ANNO 2013**

L'anno 2013 (duemilatredici) addì 18/diciotto del mese di
LUGLIO presso la Provincia di Rimini, Corso D'Augusto n°
231 - Rimini,

T R A

l'Amministrazione Provinciale di Rimini (c.f. 91023860405), di seguito
Provincia, nella persona del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali
Dott. Francesco Bosco, nato a Lanciano (CH) il 18/08/1965 C.F.
BSCFNC65M18E435H per la carica ivi domiciliato,

E

l'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente della Regione Emilia-
Romagna, di seguito Arpa, (P. Iva 04290860370) con sede a Bologna, via
Po 5, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della Sezione
Provinciale di Rimini Dott. Mauro Stambazzi, nato a Rimini il 10.04.1953,
Richiamati:

- l'art. 3, comma 5 della L.R. n. 44/95 "Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna";
- l'Accordo di programma, in via di ridefinizione, "Utilizzo delle strutture di
Arpa per il supporto dell'espletamento delle funzioni amministrative delle
Province in campo ambientale nonché per le attività tecniche a supporto
delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti



locali e dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL”, concluso tra la Regione Emilia-Romagna, le Amministrazioni Provinciali della Regione, le Aziende USL della Regione ed ARPA, e approvato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 44/95, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 12 marzo 2002 e a cui si continua fare riferimento, così come comunicato dalla Regione Emilia Romagna con nota Prot. n. AMB/DAM/05/56665 del 07.07.2005;

- la Legge Regionale n° 21 del 11 Ottobre 2004 che prevede all’art 10 comma 4 e all’art. 12 comma 2 che la Provincia acquisisca il parere e si avvalga di ARPA per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti;

Ritenuto opportuno, onde garantire uniformità e coerenza di valutazione, che la Provincia di Rimini si avvalga del supporto di ARPA Sezione di Rimini, il cui personale è in possesso dei requisiti di professionalità per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, anche in sede di istruttoria tecnica degli impianti oltre che per i monitoraggi e controlli già previsti ai sensi di legge;

Considerato:

- che la prestazione richiesta rientra tra le attività istituzionali obbligatorie di ARPA come evidenziato dalla L.R. 44/1995 all’art. 5 comma 1 lett. p) (“supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all’approvazione di progetti o al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale”);

- che le Amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo di Programma approvato a norma dell’Art.3 della L.R.44/95, Regione Emilia Romagna, Province della regione, Aziende USL della regione e ARPA, possono richiedere ad ARPA un potenziamento delle Attività istituzionali obbligatorie;

tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2 – IMPEGNI DI ARPA

ARPA, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali previste dalla L.R. n. 44/95, realizza il supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di autorizzazione integrata ambientale (AIA), presentate ai sensi della Legge Regionale 11 ottobre 2004, n.21, da effettuarsi secondo le prescrizioni che seguono nonché sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle istruzioni e indicazioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite dei responsabili preposti.

ARPA attraverso le strutture della propria rete, effettua l'esame delle domande a supporto del processo decisionale per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Provincia ed in particolare provvede:

- a) alla verifica della completezza delle informazioni presentate in base alla modulistica predisposta dalla Regione e alla corrispondenza del quadro proposto dal gestore con la situazione autorizzata e con quanto emerso dalla attività di ispezione sin qui condotta;
- b) alla verifica della valutazione integrata dell'impatto ambientale con particolare riguardo alla collocazione dell'impianto rispetto al sito in cui è collocato e correlazione fra impianto e condizioni ambientali locali;
- c) all'analisi delle proposte tecniche aziendali sulla gestione dei sistemi di prevenzione degli impatti ambientali anche attraverso la valutazione di eventuali Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) esistenti e applicati in azienda ai sensi delle norme ISO 14001 o EMAS;

- d) alla valutazione delle quantità delle materie in ingresso ed in uscita considerando le trasformazioni e le perdite in relazione alle attività svolte;
- e) alla valutazione dei fattori di emissione degli inquinanti;
- f) alla valutazione degli aspetti energetici con particolare riferimento all'energia prodotta (es. termica e/o elettrica), al rendimento energetico ed ai sistemi di recupero e controllo;
- g) alla valutazione della proposta aziendale sul piano di adeguamento alle/a BAT sulla base dei documenti esistenti italiani MTD e/o dei BREFs comunitari: ciò anche attraverso la valutazione dello scostamento dalla ipotetica BAT;
- h) all'indicazione delle prescrizioni da impartire in ordine all'adeguamento alle BAT e/o altre prescrizioni e raccomandazioni;
- i) alla ricerca di riferimenti tecnici in assenza della BAT di settore recepite in Linee Guida nazionali e/o BREF comunitari;
- l) alla valutazione delle proposte aziendali di gestione di: transitori di processo, avviamenti, fermate, anomalie, incidenti con rilasci in ambiente non previsti da norme esistenti.

ARPA provvede alla stesura di una relazione finale che viene consegnata alla Provincia e nella quale sono contenuti gli elementi di valutazione di cui al precedente punto, dalla lettera a) alla lettera l), che, insieme agli eventuali elementi sviluppati dalla Provincia, concorrono alla definizione del rapporto istruttorio.

Nell'ambito dell'attività istruttoria ARPA può provvedere inoltre ad effettuare sopralluoghi presso gli impianti in esame.

ARPA provvede ad effettuare la valutazione integrata delle varie matrici ambientali interessate, tenendo in considerazione l'uso delle Migliori Tecniche Disponibili ed i BREFs comunitari di settore e valutando le

condizioni locali e territoriali in cui si colloca l'impianto oltre agli aspetti di monitoraggio e controllo.

ARPA propone alla Provincia la richiesta di eventuali integrazioni da formulare alla Ditta.

ARPA provvede a completare la valutazione tecnica e a predisporre la relazione finale di istruttoria nei termini del procedimento, salvo eventuali differimenti concordati.

L'attività affidata ad ARPA viene in ogni caso svolta in stretto raccordo e integrazione con gli uffici del Servizio Politiche Ambientali della Provincia, che provvedono a loro volta a sviluppare gli eventuali restanti elementi dell'istruttoria non affidati ad ARPA.

Non rientrano tra gli impegni di ARPA oggetto della presente convenzione:

- il parere che ARPA deve obbligatoriamente fornire alla Provincia di Rimini in merito al monitoraggio degli impianti soggetti ad AIA ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 21/04.
- l'attività di controllo successiva al rilascio di AIA, regolata dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 21/04.

Art. 3 – IMPEGNI DELLA PROVINCIA

La Provincia deve ad ARPA per l'attuazione delle attività di cui all'art 2, una somma stabilita nella misura forfettaria dell'80% della tariffa fissata nel DM 24/4/2008, come modificata e integrata con DDGGRR 1913/2008, 155/2009 e 812/2009, al netto del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda (se dovuto) nella misura indicata nell'all. 1 p.to 1 del DM 24/4/2008.

La Provincia mette a disposizione di ARPA, oltre alla domanda con relativa documentazione, anche tutta la documentazione e le informazioni in suo possesso relative all'Azienda.

La Provincia formalizza ad ARPA la richiesta di valutazione di ogni pratica tramite nota scritta.

La Provincia, per le istruttorie effettuate nell'anno 2013, è tenuta a presentare entro il 30 aprile 2014 un rendiconto di quanto effettivamente introitato.

Art. 4 -MODALITÀ DI PAGAMENTO

La somma dovuta ad ARPA indicata al precedente Art. 3, è fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza dei presupposti di imponibilità del D.P.R.633/73 e verrà liquidata ad ARPA dietro presentazione di nota di addebito, redatta sulla base del rendiconto di cui all'art.3.

Art. 5 -DURATA

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2013, salvo modifiche prima di tale scadenza da adottare in accordo fra le parti sulla base di eventuali variazioni normative.

Art. 6 -RISERVATEZZA

Il personale coinvolto nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione è tenuto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, al rispetto delle norme sulla privacy, sulla concorrenza ed il mercato, e si attiene a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi ed ai dati ambientali.

Art. 7 – RESPONSABILE PROGETTO PER LA PROVINCIA

Responsabile della convenzione per la Provincia di Rimini è il Dott. Francesco Bosco.

Art. 8 – RESPONSABILE PROGETTO PER ARPA SEZIONE DI RIMINI

Responsabile della convenzione per Arpa Sezione di Rimini è la dr.ssa Gianna Sallese, responsabile Servizio territoriale Arpa.

Art. 9 - ONERI FISCALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. Esso è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, TAB. B, del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre 1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rimini, 18/07/2013

Arpa Sezione di Rimini

Dott. Mauro Stambazzi



Provincia di Rimini

Dott. Francesco Bosco

